

Codice A1604B

D.D. 17 aprile 2020, n. 150

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente - denominate N1, N2, N3a e N3b - ubicate nel Comune di Cellio con Breia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..



ATTO N. DD-A16 150

DEL 17/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente - denominate N1, N2, N3a e N3b - ubicate nel Comune di Cellio con Breia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 9 ottobre 2019, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente - denominate *N1, N2, N3a e N3b* - ubicate nel Comune di Cellio con Breia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il Comune di Cellio con Breia e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 14 gennaio 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle quattro captazioni da sorgente di cui sopra, che sono così suddivise:

- sorgente *N1* – ubicata in località *Paragallo* nella particella catastale n. 337 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di circa 995 metri s.l.m.;
- sorgente *N2* – ubicata in località *Bracca* nella particella catastale n. 335 del foglio di mappa n. 3, ad una quota altimetrica di circa 930 metri s.l.m.;
- fronte sorgentizio *N3a e N3b* (dal punto di vista idrogeologico si considera come una sola sorgente) – ubicato in località *Bracca* nelle particelle catastali n. 332-333 del foglio di mappa n. 3, a quote altimetriche di circa 940 metri s.l.m. e di 933 metri s.l.m..

L'area in cui sono localizzate le sorgenti è rappresentata, per lo più, da territori ricoperti da superficie boscata, caratterizzata, soprattutto, dalla presenza di alberi ad alto fusto, quali castagni e faggi.

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è titolare della concessione preferenziale relativa all'acquedotto del Comune di Cellio con Breia approvata con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 974 del 21 giugno 2017; tale concessione preferenziale prevede una portata media complessiva di 3,6 l/s e una portata massima complessiva di 7,2 l/s. Oltre a questa concessione, l'acquedotto usufruisce di altre due sorgenti poste in Comune di Madonna del Sasso (VCO), autorizzate dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con la determinazione n. 670 del 23 maggio 2017; tale concessione prevede una portata media di 0,4 l/s e una portata massima di 0,8 l/s.

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in data 29 gennaio 2018, ha presentato alla Provincia di Vercelli una variante alla concessione preferenziale n. 974 del 21 giugno 2017, che prevede l'aggiunta delle quattro captazioni in esame (dal punto di vista idrogeologico tre sorgenti) alle quindici già concesse, con le seguenti portate:

- sorgente *N1* - portata media 0,15 l/s, portata massima 0,20 l/s;
- sorgente *N2* - portata media 0,55 l/s, portata massima 1,00 l/s;
- sorgenti *N3a* e *N3b* - portata media 0,30 l/s, portata massima 0,50 l/s.

La Provincia di Vercelli, con la determinazione n. 264 del 16 aprile 2018, ha autorizzato in via provvisoria il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. all'attuazione immediata della variante alla concessione n. 974 del 21 giugno 2017, in considerazione della dichiarata urgenza ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii..

Il Comune di Cellio con Breia (VC), istituito dalla fusione dei due Comuni di Cellio e Breia a decorrere dal 1 gennaio 2018 con la legge regionale n. 23 del 6 dicembre 2017 recante "*Istituzione del Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia in Provincia di Vercelli*", è costituito da una serie di piccoli abitati frazionali sparsi serviti da un sistema acquedottistico piuttosto complesso. Data la notevole dispersione degli abitati risulta impossibile concentrare in un unico acquedotto il sistema di distribuzione, dovendo disporre di più fonti isolate per garantire il fabbisogno esistente. In particolare, il capoluogo comunale presenta alcune criticità dovute sia a carenze quantitative, che si evidenziano nel periodo estivo, sia a scadimento della qualità dell'acqua erogata, dovuta alla presenza di fonti superficiali che nei periodi di precipitazione intensa non forniscono acque adeguate; per questi motivi è risultato necessario dotare l'acquedotto di nuove fonti idriche, garantite dalle 3 nuove captazioni realizzate.

Tralasciando la gestione effettuata dai Consorzi Privati, attualmente CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha a disposizione diciassette captazioni che sono integrate dalle tre nuove sorgenti *N1*, *N2* e *N3a-b*. Per collegare le nuove captazioni alla rete esistente sono state realizzate nuove tubazioni che hanno raggiunto una condotta esistente (proveniente da alcune captazioni) che serve il serbatoio denominato "4 strade", collocato nell'ex territorio comunale di Breia e che, a sua volta, rifornisce le frazioni S. Bernardo e Castagneia (ex comune di Breia) ed il serbatoio di Agarla, quest'ultimo connesso con la rete centrale di Cellio capoluogo.

L'area dove si collocano le captazioni è situata nella parte settentrionale del territorio comunale, circa 1 Km a Nord dell'abitato di Castagneia; in generale, l'area si presenta come un versante a media acclività (circa 20°), caratterizzato dall'alternanza di dorsali e vallecole più o meno estese, che talora possono presentare acclività maggiore. Le captazioni si collocano nelle aree di impluvio, dove la superficie topografica tende ad avvicinarsi al substrato roccioso.

Dal punto di vista litostratigrafico, il substrato roccioso di tipo granitico è sormontato da estese coperture pluvio-colluviali, che possono raggiungere alcuni metri di spessore; tali coltri sono costituite dal sabbione grossolano tipico dell'alterazione delle rocce granitiche. Il substrato

crystallino, invece, affiora solo raramente e si presenta intensamente fratturato. La coltre eluviale, risulta interessata, nei periodi caratterizzati da piogge intense, da fenomeni di ruscellamento concentrato che possono dar vita a modesti corsi d'acqua di carattere effimero.

Le opere di presa sono state tutte realizzate nello stesso modo: la sorgente *N3a-b* è costituita da un fronte sorgentizio ravvicinato e pertanto è stato realizzato un doppio manufatto, mentre le altre due sono state captate con un unico manufatto ciascuna.

Ogni opera di presa è formata da un manufatto in cemento armato, il cui accesso avviene da una porta in acciaio inox; il fondo di questa struttura, per una profondità di 0,60 metri, ha la funzione di vasca di raccolta per l'acqua e al suo interno si colloca la condotta di prelievo, costituita da tubi con la relativa succheruola in acciaio inox; completano l'opera la condotta di scarico di fondo e di troppo pieno. La vasca è stata opportunamente impermeabilizzata onde garantire la tenuta e la qualità delle acque stesse; superiormente, è stata impermeabilizzata con guaina bituminosa a caldo sopra la quale è stato steso un telo (esteso anche nella zona retrostante la vasca) con la funzione di proteggere l'impermeabilizzazione realizzata e di impedire (o quanto meno di ridurre) la possibilità che l'acqua piovana si misceli con l'acqua di sorgente prelevata.

Dietro ai manufatti è stata realizzata un'ulteriore soglia artificiale in calcestruzzo, limitata lateralmente da due ali, anch'esse in calcestruzzo, che si aprono verso l'esterno (in modo da migliorare il prelievo dell'acqua e di convogliarne il maggior volume possibile) e superiormente dalla prosecuzione della soletta del bottino; lo spazio libero definito da queste strutture è stato riempito con blocchi di pietra disposti a secco. Al fine di garantire maggiormente la qualità delle acque è stata posata tra queste strutture ed il riempimento (sotto la guaina protettiva) un tessuto non tessuto con la funzione di impedire che eventuale terra derivante dai rinterri si potesse inserire all'interno della zona di captazione alterando la qualità dell'acqua.

All'esterno di ogni bottino è stato realizzato un pozzetto in cui è stata posata una valvola saracinesca a corpo piatto con la funzione di regolare il flusso dell'acqua; il pozzetto, dotato di chiusino in ghisa, è stato posato e rinfiancato con calcestruzzo per uno spessore di 0,10 metri.

Le acque raccolte da questi bottini vengono convogliate all'interno di una vasca di raccolta, dotata di tre ingressi e di un punto di uscita, con capacità di 1,5 metri cubi che ha una soletta soprastante in cemento armato dotata di chiusino di ispezione.

Le sorgenti in esame si collocano nell'ambito del medesimo contesto geologico ed idrogeologico, ovvero all'interno del complesso roccioso granitico (Graniti dei Laghi) e nel suo strato di alterazione; in particolare, la circolazione idrica sotterranea si esplica, principalmente, nella coltre di alterazione della roccia e, subordinatamente, nella parte fratturata della stessa.

Nonostante l'esigua dimensione dei bacini idrogeologici di alimentazione, le sorgenti presentano comunque una certa costanza nelle portate e comunque non risulta si siano mai esaurite; tale fatto è dovuto alla ricarica eseguita dalle precipitazioni, qui molto consistenti, e dal lento movimento delle acque sotterranee in terreni a bassa-media permeabilità. Pur collocandosi nello stesso contesto geologico/idrogeologico, le sorgenti presentano alcune peculiarità, di seguito illustrate.

Sorgente N1:

Si tratta della sorgente ubicata più a Sud e altimetricamente più elevata, ovvero a quota 995 metri s.l.m.; considerando le altre sorgenti presenti nell'area, la cui quota altimetrica media si attesta intorno ai 930-950 metri s.l.m., la sorgente *N1* possiede una quota anomala. La ragione di tale situazione è da ascrivere, presumibilmente, alla presenza di un'anomalia strutturale costituita da un grosso blocco roccioso di frana che ha sbarrato il deflusso delle acque nelle coltri sciolte, favorendo la fuoriuscita a cielo aperto. L'interpretazione geomorfologica ed idrogeologica delle cartografie individua il perimetro presunto di una frana (deformazione gravitativa profonda di versante) e la deviazione delle acque di fuoriuscita dalla sorgente in direzione Sud, a causa dello sbarramento effettuato dalla cresta della frana. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta, quindi, di una

sorgente per *soglia di permeabilità sottoposta*, in quanto i movimenti tettonici hanno causato una brusca variazione del grado di permeabilità, ovvero uno sbarramento idraulico. La frana presente a valle della sorgente N1 rappresenta il complesso meno permeabile, che limita verso valle (*soglia sottoposta*), l'acquifero.

Sorgente N2:

Si tratta della sorgente avente il bacino idrogeologico più esteso e le portate maggiori. Il modello concettuale dell'acquifero di questa sorgente presuppone che la zona fratturata della roccia, meno permeabile della coltre superficiale di alterazione ma maggiormente permeabile rispetto alla roccia sottostante, sia satura d'acqua e permetta un lento movimento idrico al suo interno; nella coltre di alterazione invece si instaura una superficie piezometrica che oscilla periodicamente in base alla ricarica dovuta alle precipitazioni. In condizioni morfologiche particolari, come ad esempio l'intersezione tra la superficie topografica e la roccia impermeabile, permette la fuoriuscita delle acque. L'unità idrogeologica così definita ha uno spessore di 4-6 metri e contiene un acquifero monofalda, la cui superficie di alimentazione è presumibilmente pari a quella racchiusa nel bacino idrografico di alimentazione; tuttavia, dove la fratturazione è maggiormente profonda è possibile che i bacini di raccolta sorgentizi si estendano oltre i confini del bacino idrografico vero e proprio, con catture laterali. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta quindi di una sorgente per *limite di permeabilità indefinito*, in quanto le acque affiorano nella zona di passaggio tra la fascia alterata e fratturata delle rocce e la sottostante porzione compatta, dove le fratture sono prevalentemente anastomizzate dal carico litostatico.

Sorgente N3a-b:

Si tratta della sorgente ubicata più a Nord. Il modello concettuale di questa sorgente è del tutto analogo a quello descritto per la sorgente N2, l'unica differenza è nella presenza di detrito eluvio-colluviale di tipo grossolano che si è accumulato nel fondovalle, sia per caduta dalle pareti che per erosione in posto della roccia. Tali blocchi sub-arrotondati possono avere dimensioni anche notevoli e sovrastare la porzione fine eluvio-colluviale rendendo maggiormente complicato il rinvenimento della soglia impermeabile dove fuoriesce l'acqua. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta quindi nuovamente di sorgenti per *limite di permeabilità indefinito*.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le captazioni analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente N1:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Sorgente N2:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Sorgenti N3a-b:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna scaturigine; data la vicinanza reciproca delle stesse, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

All'interno delle aree di salvaguardia proposte non sono presenti centri di pericolo significativi, a parte alcuni tratti di piste sterrate utilizzate per l'esbosco che, tuttavia, dato il bassissimo transito che le caratterizza non comportano significative interferenze con le aree sottoposte a salvaguardia e, pertanto, non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche al riguardo; si è resa necessaria, invece, la presentazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 per la presenza di terreni a destinazione agricola all'interno delle aree.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"Tavola 9 – Regione Piemonte - Provincia di Vercelli - Comune di Cellio con Breia – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000"*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25 novembre 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo all'interno delle stesse aree, a parte alcuni tratti di piste sterrate utilizzate per l'esbosco che, tuttavia, dato il bassissimo transito che le caratterizza non comportano significative interferenze con le aree sottoposte a salvaguardia e, pertanto, non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche al riguardo e la necessità di presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di terreni a destinazione agricola.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore - anche tramite adeguata cartellonistica - nei tratti di piste sterrate che attraversano le aree di salvaguardia, in particolar modo in prossimità delle captazioni;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; considerata la localizzazione delle zone può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell'area stessa, in adiacenza alle opere di presa.

In merito alle richieste avanzate da ARPA Piemonte nel proprio contributo, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., con nota in data 13 gennaio 2020, ha evidenziato quanto segue:

- la realizzazione di recinzioni e di altre opere affini è ostacolata dalle caratteristiche morfologiche dell'area che presenta versanti acclivi e fittamente vegetati, una delimitazione parziale delle zone di tutela assoluta risulterebbe accessoria e di dubbia efficacia;

- le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche, pertanto recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- tutti i bottini sono stati realizzati a tenuta al fine di impedire l'infiltrazione di acque meteoriche e di ruscellamento;
- l'area dove si collocano le captazioni è soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142 lettera g) del d.lgs n. 42/2004 "*Aree tutelate per legge - territori coperti da foreste e da boschi*", per cui l'eventuale posa di recinzioni richiederebbe l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nonché l'avvio delle procedure di asservimento/esproprio connesse all'occupazione di proprietà private con le quali sono già state riscontrate numerose complicazioni in fase di definizione degli assenti per la realizzazione delle opere.

Sulla base delle difficoltà sopra evidenziate, sentito anche il Comune di Cellio con Breia che si è espresso con nota del Sindaco in data 17 gennaio 2020 condividendo le valutazioni del gestore, CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. propone di installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo della recinzione delle aree.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 20 febbraio 2020, ha ritenuto condivisibili le ridefinizioni delle aree di salvaguardia proposte, rimarcando, tuttavia, la necessità di avviare un'analisi di rischio secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia.

Ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti in ambito montano e collinare non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le aree di rispetto delle sorgenti *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b*, che presentano, prevalentemente, superfici boschive, rimboschimenti e pascoli. In questi contesti morfologici, la gestione agricola delle aree di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca delle sorgenti che, nel caso specifico, risulta essere di grado elevato, cui corrisponde la Classe A di gestione agricola. I terreni appartenenti a tale Classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 30 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro captazioni da sorgente - denominate *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b* - ubicate nel Comune di Cellio con Breia (VC), a servizio dell’acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere nonché l’impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; considerata la localizzazione delle zone può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell’area stessa, in adiacenza alle opere di presa;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore - anche tramite adeguata cartellonistica - nei tratti di piste sterrate che attraversano le aree di salvaguardia, in particolar modo in prossimità delle captazioni;
- si raccomanda al gestore delle captazioni - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - di avviare un’analisi di rischio secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture, anche al fine di caratterizzare le acque, accertando meglio le possibili fonti di inquinamento microbiologico;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli

interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b* che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole presenti nelle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 974 del 21 giugno 2017, con la quale Provincia di Vercelli ha autorizzato provvisoriamente il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite quindici sorgenti ubicate nel Comune di Cellio con Breia relativa all'acquedotto del medesimo comune per una portata media complessiva di 3,6 l/s e una portata massima complessiva di 7,2 l/s;

vista l'istanza, in data 29 gennaio 2018, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha richiesto alla Provincia di Vercelli una variante alla concessione preferenziale n. 974 del 21 giugno 2017, che prevede l'aggiunta delle quattro captazioni in esame (dal punto di vista idrogeologico tre sorgenti) alle quindici già concesse;

vista la determinazione n. 264 del 16 aprile 2018, con la quale Provincia di Vercelli ha autorizzato in via provvisoria il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. all'attuazione immediata della variante alla concessione n. 974 del 21 giugno 2017, in considerazione della dichiarata urgenza ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 25 novembre 2019;

vista la nota del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in data 13 gennaio 2020 - prot. n. 0000294/PC/mcm ;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 14 gennaio 2020 - prot. n. 52, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la nota del Sindaco del Comune di Cellio con Breia (VC), in data 17 gennaio 2020 - prot. n. 190/228;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 20 febbraio 2020 – prot. n. 000 9986;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle quattro captazioni da sorgente - denominate *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b* - ubicate nel Comune di Cellio con Breia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono definite come risulta nell'elaborato "*Tavola 9 – Regione Piemonte - Provincia di Vercelli - Comune di Cellio con Breia – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale

parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le aree di salvaguardia delle sorgenti *N1*, *N2*, *N3a* e *N3b* ricadenti in Classe A, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nelle zone di rispetto allargate, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro.

Nelle zone di rispetto allargate le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E', inoltre, assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cellio con Breia (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; l'accesso nei manufatti di presa dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

- avviare un'analisi di rischio secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture, anche al fine di caratterizzare le acque, accertando meglio le possibili fonti di inquinamento microbiologico.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cellio con Breia - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cellio con Breia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- regolamentare il transito dei mezzi a motore - anche tramite adeguata cartellonistica - nei tratti di piste sterrate che attraversano le aree di salvaguardia, in particolar modo in prossimità delle captazioni;
- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)


Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA DI VERCELLI
 COMUNE DI CELLIO CON BREIA





PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
ZTA = 13.665 mq		
COMUNE DI CELLIO CON BREIA/BREIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
2	parzialmente	206
3	parzialmente	338-336-334-38
3	totalmente	337-335-332-333
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
ZRR = 25.796		
COMUNE DI CELLIO CON BREIA/BREIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
2	parzialmente	206
3	parzialmente	308-335-338-336-334
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA		
ZRA = 9.404		
COMUNE DI CELLIO CON BREIA/BREIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
2	parzialmente	206



PUNTI NOTEVOLI		
PUNTO	X	Y
0	0,0	0,0
1	208,1	124,7
2	287,0	99,0
3	265,2	31,0
4	186,1	55,7
5	136,8	73,0
6	77,0	112,0
7	69,1	124,5
8	142,5	102,7
9	199,0	96,0
10	359,3	345,1
11	406,3	369,4
12	435,1	315,1
13	388,5	289,9
14	401,3	296,7
15	366,7	260,8
16	247,5	218,6
17	191,9	203,5
18	146,6	177,5
19	109,6	176,0
20	40,8	134,6
21	75,2	211,9
22	128,6	224,6
23	222,6	264,4
24	329,8	358,5
25	377,1	354,5
26	403,5	475,7
27	371,3	423,4
28	356,7	432,0
29	348,5	423,0
30	309,1	458,3
31	351,1	504,4
32	358,9	503,9
33	251,6	497,7
34	228,9	534,8
35	231,9	568,1
36	273,6	568,5
37	317,6	556,6

LEGENDA

- Sorgente oggetto di studio
- Punti notevoli
- Assi cartesiani
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA)



SCALA 1:2 000

MASSIMO GOBBI
 GEOLOGO
 A.P. SEZ. 1/A
 N. 453